



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

1

Associazione Italiana Reum Amici
UNITI NELLA LOTTA ALLE MALATTIE REUMATICHE
“Sede Nazionale”

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n.01.19 del 30/06/2019

Il giorno 30/06/2019, alle ore 09:30 presso la sede sociale a Lodi viale Pavia n.26 c/o Circolo Archinti, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione A.I.R.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA REUM AMICI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)

La prima convocazione è andata deserta per assenza totale di soci. In seconda convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 8 soci su un totale di n. 1766 soci iscritti. Presiede l'Assemblea la sig.ra MORENA MANGIALETTI, nella sua qualità di Vicepresidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. GIOVANNI DE AGOSTINI nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Vicepresidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta. Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Vicepresidente il quale spiega ai soci la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un nuovo statuto. Il Vicepresidente spiega infatti che, a norma del comma 2 dell'art. 101 del nuovo "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato era chiamata, per mantenere il diritto di godere delle agevolazioni fiscale concesse dalla legge, ad adeguare, entro il 2 agosto 2019, il proprio statuto alla nuova disciplina. Pertanto, il Consiglio Direttivo, appreso dell'attivazione di percorsi di accompagnamento agli adeguamenti di statuto promossi dal Centro di Servizio per il Volontariato, ha dato mandato al consigliere GIOVANNI CROCI e alla Sig.ra M. LUISA SBACCHI di partecipare ad uno di essi. Sulla base di quanto appreso, e considerando il fatto che lo statuto dell'Associazione non aveva bisogno di modifiche eccedenti il semplice adeguamento imposto dalla legge, il Consiglio Direttivo ha deliberato, in data 30/06/2019 di adeguare lo statuto ed ha approvato la bozza in oggetto.

A.I.R.A. O.N.L.U.S. (Reg. CU/606/2005)

Viale Pavia, 26 26900 Lodi - c/o circolo Archinti - Tel. 0371.432734 / Fax 0371.436189
www.reumatoide.it - e-mail: associazionereum@associazionereum.191.it
C.F./P.iva 92545950153



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

2

Associazione Italiana Reum Amici
UNITI NELLA LOTTA ALLE MALATTIE REUMATICHE
“Sede Nazionale”

Il Vicepresidente specifica che gli adeguamenti hanno avuto per oggetto:

- l'inserimento dell'acronimo OdV e l'Indicazione della natura giuridica dell'associazione (art. 1 dello statuto)
- l'assenza di scopo di lucro e la declinazione delle finalità associative al fine di evidenziarne la coerenza con le finalità tipiche di un Ente del terzo settore (art. 2)
- l'Individuazione, tra quelle elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, delle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale (art. 2)
- l'inserimento di aspetti operativi peculiari delle OdV (art. 2)
- l'inserimento del diritto del socio di esaminare i libri sociali (art. 5)
- l'inserimento competenze assembleari obbligatorie (art.7)
- l'indicazione che gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate (art. 8)
- Gratuità delle cariche sociali (art. 6)
- L'inserimento della nuova disciplina dell'organo di amministrazione e indicazione del potere generale di rappresentanza + requisiti ex art. 26, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (art. 16)
- L'inserimento della nuova disciplina di Bilancio (art. 13)
- Il divieto di distribuzione degli utili + destinazione del patrimonio al perseguitamento dello scopo sociale (art. 13)
- La previsione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del Revisore Legale dei Conti qualora ne ricorrano i presupposti di legge (art.16)
- La nuova procedura di scioglimento e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 17)

Al termine dell'intervento il Vicepresidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto.
L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 8, voti contrari ____, astenuti ____,
di adottare il nuovo Statuto .

A.I.R.A. O.N.L.U.S. (Reg. CU/606/2005)

Viale Pavia, 26 26900 Lodi - c/o circolo Archinti - Tel. 0371.432734 / Fax 0371.436189
www.reumatoide.it - e-mail: associazionereum@associazionereum.191.it
C.F./P.iva 92545950153



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

3

Associazione Italiana Reum Amici
UNITI NELLA LOTTA ALLE MALATTIE REUMATICHE
"Sede Nazionale"

Esaurito il punto all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Vicepresidente, comunica che si recherà personalmente, o tramite un suo delegato, all'agenzia delle entrate per esplicitare le pratiche necessarie e che il presente verbale è parte integrante dello statuto. In seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario De Angelis

Il Vicepresidente M. Scopoldi



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LODI
- 8 LUG. 2019 N. 1266 3
ATTO REG. TO IL SERIE
CON ESENZ. BOLLO E REGISTRAZ. EX D.LGS 117/2017



***Statuto di organizzazione di volontariato
denominato
Associazione Italiana Reum Amici - Odv***

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita in Lodi l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "Associazione Italiana Reum Amici - ODV", di seguito indicata con il termine "Associazione".

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede in **CIRCOLO ARCHINTI VIALE PAVIA N. 26 LODI**
Codice fiscale N. **92545950153**.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con la delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sezioni regionali e/o sezioni provinciali anche in altre Regioni d'Italia.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti nel settore Socio-Assistenziale.

L'Associazione intende:

- **Svolgere azione divulgativa ed educativa nei confronti dei propri iscritti, dei malati reumatici in generale e dell'opinione pubblica affinché prendano coscienza delle problematiche connesse alle patologie reumatiche; tale azione si attua mediante campagne di informazione scegliendo di volta in volta il canale o i canali più adeguati al caso.**
- **Migliorare l'assistenza al malato reumatico.**

- **Istituire un fondo Nazionale per la ricerca in ambito reumatologico, gestito da organi al di sopra delle parti che garantiscano il corretto utilizzo del fondo stesso.**
- **Fornire supporti ai soci tramite progetti specifici.**

L'Associazione nel perseguire le attività di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale, rappresentata da:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e della legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui la legge del 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo;
- e) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi cui l'articolo 27 della legge dell'8 marzo del 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui l'art. 1, comma 266, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- **Divulgare la conoscenza dei diritti del malato reumatico istituendo sportelli appositi presso l'associazione stessa e sue sezioni.**
- **Creare incontri tra i malati, ed ove non fosse possibile fisicamente, creare una rete telematica di interscambio di informazioni con l'assistenza di uno psicologo, e un reumatologo.**

- Sensibilizzare le forze politiche sulla necessità di intervenire affinché le malattie reumatiche non siano considerate materia di serie B.
- Sostenere e promuovere il progetto Reum-Amici con relativa raccolta firme.
- Sostenere e promuovere la “giornata del malato reumatico”.
- Svolgere la propria attività collaborando con le varie associazioni presenti sul territorio Nazionale, in piena autonomia.
- Avviare progetti a livello Regionale atti a migliorare l'assistenza al malato reumatico.
- Avviare corsi d'informazione direttamente nelle scuole con il patrocinio della Regione di appartenenza, avvalendosi della disponibilità di Medici e malati reumatici.
- Avviare uno studio sul profilo di personalità del malato affetto da malattie reumatiche, in particolar modo affetto da Artrite Reumatoide, con l'Ausilio di psicologi con relativa pubblicazione da mettere a disposizione del settore medico di riferimento.
- Attuare prevenzione, mediante l'istituzione di un numero verde, che avvicini il cittadino con sospetta patologia reumatica alle strutture reumatologiche presenti sul territorio nazionale.
- Istituire e predisporre ambulatori negli ospedali con professionisti specializzati.
- Predisporre il servizio trasporto degli ammalati reumatici per necessità di visite mediche/controlli/disbrigo pratiche sociali.
- Predisporre la distribuzione dei farmaci nelle farmacie territoriali o in strutture sanitarie onde evitare il più possibile spostamenti.
- Istituire un servizio di assistenza domiciliare possibilmente gratuito anche in collaborazione con gli enti pubblici (Provincia, Regione, Comune, ASL).
- Istituire un servizio di segretariato sociale.
- Avviare progetti di aiuto economico indirizzati al malato reumatico iscritto all'Associazione (mod. statutaria del 20/09/2015).

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate delle attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - I Soci

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Può essere socio ordinario solo il malato affetto da malattie reumatiche o il coniuge o un parente o affine entro il terzo grado, residente in Italia.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può accogliere l'adesione di 'Sostenitori' che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Sostenitori e 'Soci Onorari' non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

Sono soci aggregati: medici, in particolare specialisti in reumatologia, ortopedia, psicologia, fisiatrica, oculistica e gastroenterologia, assistenti sanitari e sociali nonché associazioni con scopi statutari affini a quelli dell'A.I.R.A.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di socio volontario, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi mosse da spirito di solidarietà e che si impegnano concretamente per realizzarle ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. La domanda di ammissione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale e dovrà contenere: indicazione del nome e del cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda d'iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa (se prevista);
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo della sede Nazionale arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti [*se nominato, altrimenti all'Assemblea dei Soci*], il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente (se prevista);
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale se prevista), prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del Rendiconto Economico-Finanziario e consultare i verbali e gli altri Libri Sociali e di votare direttamente o per delega (massimo tre);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo di Sezione Provinciale o Regionale e Nazionale;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale.

Possono inoltre essere costituiti con votazione dell'Assemblea dei soci il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono elette e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci Nazionale

L'Assemblea dei Soci Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale (se prevista).

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo Nazionale mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.

L'Assemblea Nazionale è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente, di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o di almeno il 10% degli associati.

L'assemblea ordinaria nazionale è convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- discutere e approvare il Bilancio Consuntivo e la Relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

altri compiti dell'Assemblea ordinaria Nazionale sono:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, eleggendoli fra i soci, o degli altri organi eventualmente previsti;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo associativo annuale (se previsto) o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di

qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- discutere e approvare il programma dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le attività e l'oggetto descritti nel presente Statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio Preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario Nazionale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea Nazionale sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea dei soci Nazionale può essere convocata in via *straordinaria* dal Consiglio Direttivo della sede o dal Presidente Nazionale per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi valgono le maggioranze previste agli Artt. 15 e 16.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di sezione devono essere approvate dall'assemblea nazionale così come lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione della sezione stessa. Anche in questi casi valgono le maggioranze previste dagli art. 15 e 16.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria Nazionale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente; è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel proprio seno, il Presidente Nazionale, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

La carica di Segretario Nazionale e quella di Tesoriere Nazionale possono essere svolte dalla medesima persona.

Il Consiglio Nazionale può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale viene ordinariamente convocato a cura del Presidente Nazionale almeno una volta ogni nove mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio Nazionale deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario Nazionale, che firma insieme al Presidente Nazionale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea Nazionale, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della sede Nazionale;
- sottoporre all'Approvazione dell'assemblea Nazionale il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- valutare la conformità dei verbali trasmessi dalla sezione provinciale o regionale al Direttivo della sede nazionale, che valuterà la conformità dei provvedimenti presi dalla sezione che devono essere in linea con gli obblighi statutari e i fini sociali della sezione e dell'associazione nazionale;
- analizzare il contenuto dei bilanci trasmessi dalla sezione provinciale regionale.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo Nazionale può delegare l'ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 9 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo Nazionale, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e li firma con il Presidente Nazionale.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.11 - Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere della sede nazionale cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 12 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Art. 13 - Il Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di

aprile; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 - Sezioni territoriali

Il numero dei soci fondatori determina la tipologia di una Sezione alla sua costituzione. La Sezione Provinciale è costituita da un minimo di 3 (tre) soci ad un massimo di 6 (sei) soci fondatori, mentre la Sezione Regionale è costituita da un minimo di 7 (sette) soci ad un massimo di 15 (quindici) soci fondatori.

Art. 15 - Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea nazionale con la presenza di almeno *[il 50% consigliato]* degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.


2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, in quote di eguale misura, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, alle altre sezioni Provinciali o Regionali AIRA ODV regolarmente registrate; ed in mancanza di esse ad altre associazioni con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli associati.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile, alla Legge 266/91, al Decreto Legislativo 460/97 e alla Legge Regionale n 22/93.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

